



Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
presso il Ministero della Giustizia

AUDIZIONE PARLAMENTARE
COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE
SENATO DELLA REPUBBLICA

ATTO GOVERNO 479 - UTILIZZO DEI PESTICIDI (FITOFARMACI)

Roma 10 luglio 2012

Presidenza e Segreteria
Via Principe Amedeo 23 – 00185 Roma tel. 06.48906713 – fax 06.4882150

Premesso che

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ha 17.000 iscritti che operano sul territorio nazionale, con 87 Collegi Provinciali, 7 Consigli Regionali, una cassa di Previdenza autonoma ed una propria Fondazione.

In riferimento all'attuazione della direttiva 2009/128/CE, argomento della presente audizione, intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione una serie di valutazioni e di osservazioni, in relazione al fatto che lo sviluppo del settore agro-alimentare è strettamente legato all'uso di tali mezzi di produzione e che il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di ridurre i rischi per la salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

E' bene ricordare che la maggior parte delle imprese agricole e, in generale, degli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari acquista gli stessi senza un'approfondita valutazione dell'esigenza del suo impiego, in mancanza di soggetto abilitato che sia in grado indicare e prescrivere adatte tecniche agronomiche ed eventualmente i necessari principi attivi di idoneo ed appropriato utilizzo .

Tralasciamo i dati statistici dell'uso dei fitofarmaci usati per uso agricolo nel nostro paese, noto a Codesta rispettabile Commissione, che sono negli ultimi decenni in calo anche in virtù dell'utilizzo di tecniche agricole ed agronomiche a basso impatto ambientale (agricoltura biologica ed integrata, ecc.), la gestione dei fitofarmaci in Italia ha un risultato di gestione apprezzato.

L'Italia infatti, ha anticipato già da tempo obblighi introdotti dalla direttiva in oggetto quali ad esempio: il registro dei trattamenti e la concessione di specifica autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari (il cosiddetto patentino) che viene rilasciato a seguito di corso di formazione con esame finale alle persone non in possesso del titolo di studio di Perito Agrario.

Il Perito Agrario in relazione al percorso di formazione ed in virtù delle attribuzioni previste dalla Legge Professionale 434/68 articolo 2 lettera f), è legittimato al rilascio del Patentino semprechè iscritto all'Albo Professionale.

Si osserva:

Il termine *pesticida*, nel titolo del decreto legislativo ed analogamente a quanto già inserito nell'articolato, potrebbe essere sostituito con il sostantivo *fitofarmaco* che meglio identifica il concetto legato ai prodotti (principi attivi) che svolgono la funzione di protezione delle coltivazioni e delle piante in generale.

Osservazioni e suggerimenti coordinati con gli articoli del Decreto Legislativo in esame:

Articolo 5 – Consiglio Tecnico Scientifico

In considerazione dell'importanza della Categoria dei Periti Agrari nel mondo dell'Agricoltura del loro inserimento capillare in tutta la filiera tecnico-agronomica, dell'importanza dei fitofarmaci nel modo agricolo si ritiene che un rappresentante delle categorie del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati e dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, scelto di concerto tra le tre categorie, debba essere membro effettivo del Consiglio Tecnico scientifico.

Tale consiglio si potrebbe poi confrontare con il settore specifico e di competenza di Efsa per pareri in merito.

Articolo 7 – Formazione

A questo proposito si sottolinea la presenza costante del Perito Agrario nelle aziende per le attuazioni delle misure agro-ambientali dei Piani di Sviluppo delle varie Regioni Italiane. Molti Professionisti sono impegnati già oggi nell'attuazione dei piani regionali di formazione ed informazione degli agricoltori e di Consulenza alle aziende agricole (misure 111 e 114 dei PSR).

Si ritiene che detto articolo dovrebbe escludere dalla formazione, i soggetti iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, in quanto il percorso di accesso all'iscrizione a detto Albo si dovrebbe ritenere esaustivo della formazione di base necessaria. Detta preparazione di base dovrà essere ovviamente adeguata ed aggiornata. A tale proposito si rileva come l'ormai definito obbligo della formazione continua per tutti i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati rappresenti elemento fondamentale per l'esercizio della professione. In questo ambito si ritiene che, una volta acquisito, con l'esame di stato il diritto di iscrizione all'Albo, il professionista debba assicurare nel corso della propria carriera professionale il mantenimento delle competenze nei diversi settori. Certamente questo della Consulenza e dell'uso dei fitofarmaci dovrà rientrare a tutti gli effetti tra gli argomenti che saranno oggetto di formazione continua ed aggiornamento professionale.

Detta formazione continua ed aggiornamento potrà essere gestita attraverso un percorso condiviso con Istituti Universitari o Istituti Superiori individuati di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o in alternativa con Enti di Certificazione in possesso dei requisiti a norma UNI EN ISO 9001:2008 settori 01 – 03 – 30.

Articolo 8 – Certificato di abilitazione alla vendita e all'attività di consulenza

Il soggetto che, avendo frequentato con esito positivo corsi di formazione nelle materie elencate nell'allegato I, ha diritto al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

Per la Vendita e Consulenza si ritiene che il Perito Agrario, iscritto all'Albo, sia soggetto idoneo a svolgere sia in proprio, che attraverso strutture riconosciute, tale attività.

Tutti i soggetti abilitati alla vendita e all'attività di consulenza devono essere iscritti all'Albo Professionale di competenza.

Articolo 9 – Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

Il Perito Agrario, iscritto all'Albo Professionale, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli, può utilizzare i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti.

Articolo 10 - Prescrizione per la vendita dei prodotti fitosanitari

Tutti i soggetti abilitati alla vendita in possesso del certificato di abilitazione devono essere iscritti all'Albo Professionale di competenza, per fornire informazioni adeguate e competenti all'acquirente, sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana, per l'ambiente e lo smaltimento del rifiuto.

In questo contesto si potrebbe ben inserire la prescrizione elettronica utilizzabile anche ai fini del successivo art. 11.

Articolo 11 – Informazione e sensibilizzazione

L'attività informativa riveste un'importanza strategica che la proposta di decreto legislativo ben individua. Nel sottolineare la condivisione del contenuto normativo si suggerisce, tra l'altro, un collegamento stretto tra queste disposizioni ed i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) che nel loro ambito prevedono misure idonee alle attività informative.

Per l'aspetto relativo al monitoraggio e segnalazione del trattamento agli organi competenti si rileva che in un sistema che prevede figure professionali ben individuate (quale quella del Perito Agrario) sarebbe di facile predisposizione un documento di tipo informatico da inviare direttamente agli organi competenti individuati (SIAP-SIAN).

Articolo 12 – Controlli delle Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

Il controllo delle attrezzature usate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ha già oggi, ma con l'entrata in vigore delle nuove norme della PAC, assumerà un carattere strategico e di indirizzo centrale per il nostro paese. L'analisi approfondita e la certificazione delle macchine in uso vede già oggi il Perito Agrario, iscritto all'Albo Professionale, tra i soggetti abilitati al controllo delle attrezzature per l'utilizzo e l'applicazione dei prodotti sanitari in quanto già formato dal piano di studi e formato dall'applicazione della formazione continua (già oggi con corso di specializzazione organizzato da università e regioni).

Le esperienze effettuate solo in alcune regioni italiane è destinata ad una evoluzione che porterà a breve ad una copertura pressoché totale dei servizi legati a queste verifiche. Anche in questo caso sarà necessario coordinare i Professionisti Abilitate con le strutture di riferimento. Fatte salve le prerogative delle Regioni si ritiene che il sistema di indirizzo debba essere gestito e garantito ad un livello nazionale. Questo per evitare le troppe differenze che ancora oggi sono evidenti tra una realtà territoriale e l'altra in fatto di applicazioni di queste norme. Per le aziende agricole questo aspetto rappresenta un aspetto importante in merito alla concorrenza ed alla possibilità di vedere riconosciuto su tutto il territorio nazionale il proprio impegno ad adeguarsi alle regole e prescrizioni.

Articolo 13 – Irrorazione Aerea

Per la conformazione del territorio italiano, per le caratteristiche dimensionali delle nostre imprese agricole per i rischi che tali trattamenti possono comportare per la salute umana, per la salute degli animali e delle piante si concorda sul principio base che l'irrorazione aerea è vietata. Le deroghe debbono essere ampiamente comprovate ed in ogni caso il personale preposto sia alla distribuzione che alla prescrizione deve possedere i requisiti indicati agli articoli precedenti.

Articolo 15 – Riduzione dell'uso dei fitofarmaci o dei rischi in aree specifiche

Fatto salvo che sarà di competenza del Comitato scientifico individuare le zone di pertinenza e le misure di protezione, le restrizioni e limitazioni in parchi, giardini, campi sportivi, aree ricreative, cortili, aree verdi di plessi scolastici, aree gioco ecc, possono essere introdotte solo a livello locale e non in ambito nazionale.

Articolo 16 – Dati di Produzione, vendita e utilizzazione

Si richiama l'attenzione sul fatto che in un apparato che identifica i soggetti che hanno la possibilità di prescrivere gli interventi fitosanitari, l'utilizzo delle procedure informatizzate di prescrizione ed informazione consentirebbe al sistema di monitoraggio e controllo un'immediata conoscenza dei prodotti utilizzati e della loro localizzazione sul territorio. Analogamente per una migliore organizzazione del registro dei trattamenti si dovranno prevedere modalità di informatizzazione che gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono delegare a liberi professionisti abilitati che rispettino le prerogative di cui all'articolo 10.

Articolo 17

Le azioni elencate nell'articolo devono essere effettuate da Perito Agrario, iscritto all'Albo Professionale, formato ed a conoscenza del decreto 152/2006.

Articoli 19 - 20 – 21

Il Perito Agrario, iscritto all'Albo Professionale, e formato, frequentando con esito positivo corsi di formazione specifici riguardanti l'Agricoltura Integrata e Agricoltura Biologia è di supporto alle aziende agricole per l'utilizzo di dette pratiche agricole.

Articoli 23-24 controlli e sanzioni

Pur non entrando nel merito degli aspetti legati al processo sanzionatorio si richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità/necessità di anteporre a questa fase quella relativa all'accompagnamento all'introduzione delle norme in oggetto. La fase di audit potrebbe vedere coinvolti i Periti Agrari, e le altre figure professionali competenti, in un processo virtuoso di Consulenza che permetterebbe di ridurre al massimo la fase "punitiva" limitandola a quei soggetti che, una volta messi al corrente delle implicazioni legate alle inadempienze, non vorranno di fatto adeguarsi.